



## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), COSA SONO E COME USARLI?

COSA PREVEDE IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

### COSA SONO I DPI?

Per dispositivo di protezione individuale (o DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (Articolo 74 - Definizioni).

I DPI si dividono in **tre categorie**:

- **prima categoria**: guanti, filtri di protezione da raggi solari, casco, scarpe da lavoro ..., cioè tutti i dispositivi di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità;
- **seconda categoria**: i DPI che non rientrano tra quelli della prima e della terza categoria;
- **terza categoria**: dispositivi contro le cadute dall'alto, apparecchi di protezione delle vie respiratorie..., cioè dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Per l'utilizzo di questi dispositivi il datore di lavoro deve obbligatoriamente organizzare un corso di formazione specifico, predisporre un piano di controllo dell'equipaggiamento prima di ogni utilizzo da parte dell'operatore e programmare le ispezioni approfondite da attuare con regolare periodicità.

### UN OBBLIGO USARLI? SÌ!

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (Articolo 75 - Obbligo di uso).

Le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per la violazione di questo articolo sono di **tipo penale**: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (Art. 87, co. 2, lett. d).

### I REQUISITI DEI DPI (Articolo 76 - Requisiti dei DPI)

1. I DPI devono riportare la marcatura CE, cioè essere conformi alle norme europee (recepite attraverso il decreto legislativo del 4 dicembre 1992 n. 475 e sue successive modificazioni).
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
  - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.





## DATORE DI LAVORO, QUALI OBBLIGHI? (Articolo 77)

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
    - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
    - b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
    - c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b;
    - d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
  2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
    - a) entità del rischio;
    - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
    - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
    - d) prestazioni del DPI.
  3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'Articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'Articolo 76.
  4. Il datore di lavoro:
    - a) **mantiene in efficienza i DPI** e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
    - b) provvede a che i DPI siano utilizzati **soltanto per gli usi previsti**, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
    - c) fornisce **istruzioni comprensibili** per i lavoratori;
    - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
    - e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
    - f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva **informazioni adeguate su ogni DPI**;
    - g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
    - h) assicura una **formazione adeguata** e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
  5. In ogni caso **l'addestramento è indispensabile**:
    - a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria;
    - b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
- Le sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni di questo articolo sono:**
- arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (Art. 87, co. 2, lett. d comma 3, 4, lettere a, b e d, e 5);
  - arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro (Art. 87, co. 3, lett. c comma 4, lett. e, f ed h).
- Le sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro e del dirigente sono:** da 548,00 a 1.972,80 euro (Art. 87, co. 4, lett. c comma 4, lett. c e g).





## LAVORATORI, QUALI OBBLIGHI? (Articolo 78)

1. I lavoratori si sottopongono al programma di **formazione e addestramento** organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h) e 5 (in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h).

2. I lavoratori **utilizzano i DPI** messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato (in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d).

3. I lavoratori:

- a) provvedono alla **cura dei DPI** messi a loro disposizione;
- b) **non vi apportano modifiche** di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

**Le sanzioni a carico del lavoratore per le violazioni di questo articolo sono di tipo penale:** arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro (Art. 59, co. 1, lett. a).

## ISTRUZIONI PER L'USO: COSA USARE IN QUALI CIRCOSTANZE? (Articolo 79)

Il decreto di cui parliamo (81/2008) rimanda a un allegato tecnico (l'VIII) per i **dettagli su DPI e protezioni specifiche per ogni singola parte del corpo**: ad esempio, come proteggere la testa, le mani, i piedi... oppure come, in pratica, occorre proteggersi da specifici rischi, come ad esempio le cadute dall'alto.

## LA NOTA

È importante ricordare che:

- nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere inserito l'elenco dei DPI che i lavoratori devono utilizzare nello svolgimento delle proprie specifiche mansioni;
- l'RLS deve essere sempre consultato sui criteri per la loro scelta;
- l'analisi dei DPI rientra negli argomenti da trattare obbligatoriamente durante la riunione periodica tra RLS, RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, incaricato dall'azienda), datore di lavoro e medico competente (riunione obbligatoria oltre i quindici dipendenti).

Nella sede CGIL di via Garibaldi 3 a Bergamo è attivo lo

## SPORTELLO SICUREZZA CGIL

dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS), ai lavoratori e ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

**È APERTO OGNI LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00, AL SECONDO PIANO.**

Per informazioni: LUIGI VOLPI, RLST

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it